

Proposta di legge regionale

“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 9

Il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito con il seguente:

“1. Agli oneri della presente legge quantificati in 100.000,00 euro in termini di competenza e cassa per l’anno 2019 e di pari importo, in termini di competenza, per l’anno 2020, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Promozione e sostegno per l’istituzione delle comunità energetiche" nella Missione 17, Programma 01, Titolo 01 del bilancio regionale, si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.”



Antonio Salvatore Trevisi

Rosa Barone

VN.

depositato seduta 4/03/2019
TAR


Proposta di legge regionale

“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 9

Dopo il comma 1 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:

“2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali a pluriennali di bilancio.”


Antonio Salvatore Trevisi
Rosa Barone

UN.
/

*disposto seduta 4/03/2019
Jae*